

# NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

---



# NUOVO PERCORSO FORMATIVO

---

- Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico con tirocinio dal II anno.(Art.3, c.2).
- Il piano di studi deve obbligatoriamente comprendere (Art.3, c.4):
  - competenza linguistica (inglese) di livello B2;
  - competenze digitali di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 18/12/06;
  - competenze didattiche per l'integrazione degli alunni disabili. **N.B.:non si tratta del titolo di sostegno, per il quale l'Art. 13 detta specifiche disposizioni).**

# MODALITA' D'ACCESSO

---

- Il corso di laurea è a numero programmato con prova d'accesso (Art.6, c.1);
- Per l'ammissione al corso di laurea è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma. (Art.6, c.2);
- Le attività di tirocinio per complessive 600 ore hanno inizio nel II anno di corso, per cui non è previsto, come per la scuola secondaria, il successivo T.F.A. (Art. 6, c.4).
- Il corso di laurea si conclude con la discussione (Art. 6, c.5):
  - della tesi e della relazione finale di tirocinio;
- L'esame ha valore abilitante (il che conferma che non è previsto il successivo T.F.A.) per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (Art. 6, c.5) e non solo per uno dei due gradi di scuola, come adesso.

# NORME TRANSITORIE. FRUITORI

- (1) COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL DIPLOMA  
(triennale o quadriennale – o quinquennale - conseguiti entro  
l'A.S. 2001/02 – D.M. P.I. 10/03/97 – G.U. n. 175 del 29.7.97)  
E NON SONO ANCORA ABILITATI.

## MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE

Le università possono attivare percorsi formativi abilitanti (Art.15, c.16).

E' prevista una prova d'accesso, non a numero programmato, così articolata:

- test preliminare – predisposto dal Ministero vale max 30 punti -,
- prova scritta – predisposta dalle Università vale max 30 punti -,
- prova orale per max 20 punti -,
- ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio.

Il percorso si conclude con un esame che consiste nella redazione e discussione di un elaborato (Art.15, c.16).

## ATTENZIONE:

Non c'è certezza che il percorso formativo abilitante di cui sopra possa essere ripetuto più volte. I possessori del diploma triennale potranno accedere alla sola prova relativa alla scuola dell'infanzia (ai sensi del D.M. 10/03/97). Resta comunque valido il diploma, anche in caso di non superamento del percorso formativo abilitante, ma ai soli fini dell'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia di Istituto.

---

(2) COLORO CHE SONO GIA' ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE:

E' prevista la conclusione il loro percorso secondo le regole vigenti prima dell'emanazione del presente Regolamento: con abilitazione valida, secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione, per la scuola dell'infanzia o per la primaria. (Art.15, c.19).

# SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO

- Si acquisisce **SOLO** presso l'università (Art.13, c.1).
- L'accesso al corso è riservato a coloro che sono in possesso dell'abilitazione, sia acquisita con la laurea, sia con precedenti concorsi (ordinari o riservati), sia per effetto delle norme transitorie del presente regolamento.
- Il corso (Art.13, c.1) deve prevedere 60 crediti formativi e almeno 300 ore di tirocinio distinto per:
  - scuola dell'infanzia,
  - scuola primaria.
- I corsi sono a numero programmato dal Ministero (Art. 13, c.3).
- E' prevista una prova d'accesso selettiva predisposta dall'università (Art.13, c. 3).

**ATTENZIONE:** La specializzazione per il sostegno si articola distintamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, quindi anche il laureato secondo il nuovo percorso (abilitato per entrambi i gradi di scuola) sceglie per quale specializzarsi (infanzia o primaria).

# SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

---



# NUOVO PERCORSO FORMATIVO

- Laurea magistrale biennale ( si accede in possesso di laurea triennale) e un successivo anno di tirocinio formativo attivo con frequenza obbligatoria ed esame finale abilitante. (Art.3, c.2).
- Diploma accademico di II livello, comprensivo di tirocinio, per le discipline artistiche, musicali e coreutiche (si accede in possesso di diploma di I livello) e un successivo anno di tirocinio formativo attivo con frequenza obbligatoria ed esame finale abilitante. (Art. 3, c. 3)
- Il piano di studi deve obbligatoriamente comprendere (Art. 3, c.4):
  - competenza linguistica (inglese) di livello B2,
  - competenze digitali di cui alla Raccomandazione del parlamento europeo 18/12/06,
- competenze didattiche per l'integrazione degli alunni disabili (**ATTENZIONE:** non si tratta del titolo di sostegno, per il quale l'Art. 13 detta specifiche disposizioni).

# MODALITA' DI ACCESSO

---

- Il corso di laurea magistrale è a numero programmato con prova d'accesso (Art. 5, c.1);
- Per l'ammissione al corso di laurea è richiesta la laurea triennale;
- Le attività di tirocinio diretto e indiretto ammontano a complessive 475 ore e si svolgono l'anno successivo al conseguimento della laurea magistrale, previo superamento della prova di accesso (Art.10, c.1 e c.3);
- Le attività di tirocinio formativo attivo si concludono con l'esame finale avente valore abilitante (Art. 10, c.8);
- Il titolo di sostegno potrà essere acquisito successivamente (Art. 13).

# NORME TRANSITORIE. FRUITORI

- COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI LAUREA AI SENSI DEL DM 22/2005 E DELLE LAUREE CORRISPONDENTI (DM 26/07/07) O DI DIPLOMA ISEF O SONO ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA E NON SONO ANCORA ABILITATI

## MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE

- Le università possono attivare percorsi formativi abilitanti (Art.15, c.1).
- E' prevista una prova d'accesso così articolata:
  - test preliminare –predisposto dal Ministero vale max 30 punti -,
  - prova scritta – predisposta dalle Università vale max 30 punti -,
  - prova orale per max 20 punti –
  - , ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio.
- Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante, che consiste nella redazione e discussione di una relazione.
- Coloro che non hanno concluso il percorso delle SSIS vengono ammessi al TFA senza dovere sostenere la prova di accesso e possono chiedere il riconoscimento dei crediti maturati durante la frequenza SSIS (Art. 15, c.17)
- I diplomi accademici di II livello AFAM già conseguiti, mantengono la loro validità (Art.15, c.20)
- Coloro che sono iscritti ai diplomi accademici di II livello AFAM, concludono il loro percorso conseguendo il titolo abilitante previsto dalla normativa vigente all'atto di immatricolazione (Art.15, c.21)

# SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO

- Si acquisisce **SOLO** presso l'università (Art. 13, c.1).
- L'accesso al corso è riservato a coloro che sono in possesso dell'abilitazione, sia acquisita con precedenti concorsi (ordinari o riservati), sia per effetto delle norme transitorie del presente regolamento.
- Il corso attivato dalle Università (Art.13, c.1) deve prevedere 60 crediti formativi e almeno 300 ore di tirocinio per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- I corsi sono a numero programmato dal Ministero (Art. 13, c. 3).
- E' prevista una prova d'accesso selettiva predisposta dall'università (Art. 13, c.3).



---

## **ATTENZIONE**

l'Art. 16 prevede che tutti i corsi, quindi anche quelli finalizzati all'ottenimento dell'abilitazione, siano senza oneri per lo Stato.